

# FIRENZE

**È QUESTA L'ACCOGLIENZA, L'IGIENE E LA SICUREZZA  
RISERVATA ALLE FAMIGLIE IN AUTOCARAVAN?**

**40,50 EURO PER UN GIORNO**

**PER LA SOSTA DI UNA AUTOCARAVAN CON ALL'INTERNO TRE ADULTI  
CONCEDENDO UN MINISPAZIO CON A RIDOSSO TENDA, SCARPE, AUTOVETTURA**

## La lettera della nostra associazione - 20 agosto 2005

**Al Sindaco del Comune del Comune di Firenze**

Al Comandante la Polizia Municipale del Comune di Firenze

Al Direttore Generale della Azienda Sanitaria di Firenze

Ai Carabinieri del N.A.S. di Firenze

**Al Comandante Vigili del Fuoco Provincia di Firenze**

**Al Dr. Francesco Carnevale PISLL della Azienda Sanitaria di Firenze**

**Alla Dr. Maria Grazia Santini U.O. Igiene Pubblica Azienda Sanitaria di Firenze**

E per conoscenza:

Al Prefetto di Firenze

Al Questore di Firenze

Alla Procura della Repubblica – Firenze

**Oggetto: Istanza per sopralluogo nel campeggio**

“Camping Michelangelo” in Firenze Viale Michelangelo 80

(Telefono 055 6811977 – 055 689349)

Gestione IL MICHELANGELO srl, Via Spadini 31 – 59100 PRATO.

Ci erano pervenute diverse segnalazioni telefoniche riguardo alla micidiale accoglienza che riceveva il turismo itinerante nel campeggio “Camping Michelangelo” in Firenze ma non siamo potuti intervenire perché la lamentela era solo verbale, quindi, soggettiva.

Ieri, al contrario, una famiglia ci ha inviato una comunicazione corredata da foto che non lasciano alcun dubbio sul fatto che il 18 agosto 2005, oltre a non ricevere lo spazio di una piazzola a fronte di

una onerosa tariffa (*in Germania si spende mediamente 15 euro contro i 40 pagati a Firenze*), hanno rischiato la propria e l'altrui incolumità qualora si fosse attivato un incendio visto che il veicolo era circondato da tende ed autovetture.

Non parliamo della privacy e dell'igiene che, come risulta evidente dalle foto, è altresì inficiata da un simile accalcamento.

Per quanto sopra, l'**Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti**, nella mia persona di Presidente quale suo legale rappresentante, a norma dell'articolo 9 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, in quanto portatrice di interessi diffusi degli utenti

**chiede alle SS.LL. in indirizzo**

**di verificare se la gestione ha recepito tutte le normative emanate per la tutela dell'igiene e la sicurezza nonché se ha rispettato la normativa inerente l'assegnazione delle piazzole a fronte della tariffa pagata.**

**In particolare, chiedo di verificare quanto segue.**

1. Se esistono barriere architettoniche tali da limitare la fruizione dell'area e dei servizi da parte dei cittadini con disabilità.
2. Se la clientela ospitata nelle piazzole e/o case mobili e/o camere e/o bungalow è nel numero massimo previsto dalle normative.
3. Se la clientela, in particolare quella straniera, ed i veicoli sono oggetto di tempestiva segnalazione alla Pubblica Sicurezza ed alle autorità competenti, non ultimo per la prevenzione del terrorismo.
4. Se la dimensione della piazzola vede una distanza minima per la “messa in sicurezza” tra i veicoli (*in particolare le autocaravan e/o i rimorchi (in particolare le caravan)*) e per la prevenzione antincendio, con relative adeguate vie di fuga che consentono a persone e veicoli di abbandonare l'area in tempi ragionevolmente brevi in caso di emergenza e/o pericolo.
5. Se il campeggio ha stipulato le polizze assicurative previste dalle normative in vigore.
6. Se l'impiantistica, l'igiene alimentare HACCP, l'idoneità degli impianti, l'addestramento del personale ed i Piani di Evacuazione adempiono a quanto previsto dalla Legge 626/94 e seguenti. In particolare se vi è il rispetto del Decreto Ministro Economia e Finanze 14 febbraio 2002 - Attuazione dell'art. 23, comma 4, del decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di vigilanza sull'applicazione della legislazione sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro (Gazzetta Ufficiale n. 61 del 13 marzo 2002).
7. Se esiste il Piano Antincendio firmato da un professionista inserito nell'elenco Ministero dell'Interno dei professionisti di cui alla Legge n. 818 del 7 dicembre 1984, recante il nullaosta provvisorio

